


la cascata per animali DPA

OGGI

BOZZA

EMENDAMENTI



*3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, agli animali destinati alla produzione alimentare possono essere somministrati, sotto la responsabilità di un veterinario, **medicinali omeopatici** purché contengano esclusivamente i principi attivi elencati nella tabella 1 dell'allegato al regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanze per le quali non è necessario fissare alcun limite massimo.*

Per le api si può usare anche un medicinale veterinario autorizzato in Paese terzo